

CIA GROSSETO INFORMA: Misura Investimenti nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Alberto Calzolari <a.calzolari@cia.it>
A: Informa CIA Grosseto <informaciagrosseto@cia.it>

14 settembre 2022 22:33



Misura Investimenti nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

A tutti i Viticoltori

Buona sera,
in riferimento all'oggetto,
premesso che gli interessati alla misura, devono contattare i ns. Uffici di Zona ai numeri telefonici di Vostra conoscenza, entro e non oltre il prossimo 30 settembre
si comunica quanto segue:

Con la presente informiamo tutti gli Associati, che con Decreto del Direttore di Artea è stato aperto il Bando relativo alla <<Misura "Investimenti" nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Campagna vitivinicola 2022-2023>>.

Le Domande di Aiuto potranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 15/11/2022.

Oltre tale data le domande non saranno ricevibili.

Le Graduatoria per l'ammissibilità delle Domande ricevute verrà pubblicata da Artea entro e non oltre il 01/12/2022;
In caso di presentazione della Domanda di Aiuto, l'azienda potrà eventualmente "rinunciare" all'investimento programmato, entro la data di approvazione della graduatoria o, in caso di scorrimento, entro 10 giorni dalla

comunicazione di finanziabilità;

Di seguito un estratto di alcune parti del bando per la fase della domanda iniziale.

Raccomandiamo comunque agli interessati di leggere integralmente il bando allegato in ogni sua parte, per poterlo visionare e valutare in maniera più completa e puntuale.

DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI INTERVENTO

La dotazione finanziaria complessiva iniziale assegnata alla Misura è pari a 9.000.000 euro.

Il contributo, concesso esclusivamente a saldo, è pari:

- al 40% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese;
- al 20% se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, cioè che occupa meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro;
- al 19% se l'investimento è realizzato da una grande impresa, cioè un'impresa che occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo è superiore ai 200 milioni di euro;

L'importo minimo di spesa ammissibile (imponibile) per ciascuna domanda è pari a 12.500 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento (e quindi decade) qualora l'importo di spesa ammissibile richiesto o determinato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

La domanda di pagamento è altresì esclusa e decade qualora l'importo di spesa ammissibile rendicontato o determinato in sede di istruttoria a saldo scenda al di sotto di tale importo minimo.

L'importo massimo di spesa ammissibile (imponibile) per ciascuna domanda è pari a 250.000 euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

BENEFICIARI

In attuazione dell'articolo 3 del DM n. 911/2017, i beneficiari dell'aiuto sono le piccole, medie e grandi imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato II Parte IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le imprese di cui sopra, per poter essere ammesse a finanziamento, alla data di presentazione della domanda di aiuto devono possedere i seguenti requisiti:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
- essere titolari di Fascicolo aziendale elettronico valido e aggiornato,
- aver presentato, se dovute, la Dichiarazione di vendemmia e la Dichiarazione di produzione, di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11/12/2017, relative alla campagna viticola 2021-2022.

Sono invece escluse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno:

- le imprese che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.),
- le imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, 3° comma e ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Inoltre, in considerazione delle finalità della Misura definite all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, non sono ammissibili le imprese che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non dispongono di cantine già adibite ad attività di trasformazione delle uve da vino, imbottigliamento, conservazione o immagazzinamento del vino. Sarà per questo necessario indicare in domanda di aiuto il codice ICQRF che è stato attribuito allo stabilimento.

INVESTIMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMISSIBILI

Il sostegno di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino.

Gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento della produzione, all'adeguamento alla domanda del mercato e ad una maggiore competitività dell'impresa: pertanto devono comportare un miglioramento della qualità dei prodotti.

Specificatamente, gli INVESTIMENTI AMMISSIBILI dalla presente misura SONO I SEGUENTI:

a. macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici (software) per investimenti collegati direttamente e/o indirettamente alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e

all'immagazzinamento del vino;

b. strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;

c. spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse nel limite del 5% sul totale della spesa ammessa al netto delle spese tecniche e/o di progettazione.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso a contributo, dovranno essere nuovi ed identificati mediante un contrassegno leggibile, indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, targhetta metallica o di plastica) che riporti il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 50 – PNS Misura
Investimenti. Campagna 2022-2023. CUP ARTEA xxxxx

Il CUP ARTEA (Codice Unico di Progetto) deve essere richiesto al compilatore della domanda.

L'identificazione dei beni oggetto di investimento non sarà ritenuta valida se fatta con pennarelli o vernice applicati direttamente sul bene, né tramite utilizzo di targhe di carta o cartone o altro materiale di facile asportazione.

Tutti i documenti Giustificativi di spesa e di pagamento dovranno essere conservati e disponibili per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento.

Giustificativi di spesa

Le spese ammissibili a contributo devono essere attestate da fattura che riporti almeno:

- l'intestazione al beneficiario;
- la descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'attività e/o il materiale;
- l'importo della spesa con distinzione dell'IVA ed eventuali ritenute;
- i dati fiscali di chi ha emesso il documento;
- la data di emissione;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato da ARTEA oppure il relativo CUP CIPE attribuito; tale Codice deve essere presente nell'oggetto della fattura.

Non saranno ammesse fatture di spesa che non riportino, nel corpo del documento, il riferimento del CUP ARTEA (Codice Unico Progetto individuato dal S.I. ARTEA) oppure del CUP CIPE.

La data dei documenti di spesa deve essere successiva alla data di presentazione della domanda iniziale e precedente la data di presentazione della domanda di accertamento finale.

Nel caso di acquisto di beni, gli stessi devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche, Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Giustificativi di pagamento

Ogni giustificativo di spesa deve essere accompagnato da un documento che ne dimostri l'avvenuto pagamento. Non sono ammesse a finanziamento spese per le quali non è dimostrato l'avvenuto pagamento.

La data del pagamento deve essere successiva a quella del relativo giustificativo di spesa, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di acconto. Nel caso in cui una spesa sia stata pagata in più volte, dovranno essere presentati tutti i giustificativi di pagamento a copertura dell'intera spesa, pena la non ammissibilità della stessa. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale utilizzando il conto corrente (IBAN) intestato allo stesso beneficiario del contributo indicato nel fascicolo aziendale elettronico e devono essere documentati con la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del bonifico, rilasciata dall'Istituto che lo esegue.

La ricevuta del bonifico deve indicare:

- il numero proprio di identificazione,
- la data di emissione,
- la causale di pagamento con l'indicazione del numero di fattura a cui si riferisce (ad es: saldo/acconto, numero fattura, data fattura, soggetto che ha emesso la fattura),
- i dati identificativi del soggetto che ha ordinato il pagamento, che devono corrispondere a quelli del beneficiario del contributo, Allegato A) al Decreto ARTEA n. 71 del 4 luglio 2022 rev_01
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Gli originali dei documenti devono essere conservati per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata, quando richiesta, la pronta reperibilità degli originali nei casi di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno.

ELEGIBILITA' DELLE SPESE:

Le spese eleggibili a contributo saranno quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda

di aiuto.

I progetti dovranno concludersi alla data di presentazione della domanda di pagamento indicato.

Non saranno ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.

SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammissibili gli investimenti che:

- sono finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- si configurano come investimenti di mera sostituzione di beni mobili preesistenti, che non comportano un miglioramento degli stessi e non conseguono le finalità della presente misura;
- sono relativi alla realizzazione di opere di carattere edile/strutturale, anche di servizio ai macchinari;
- sono sostenuti in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate;
- al momento della domanda di pagamento siano gravati da vincoli di proprietà o riscatto del bene da parte di altri soggetti.

Non sono inoltre ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA;
- altre imposte e tasse;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda; tali spese devono essere indicate nella domanda di pagamento a saldo, ma non è concesso alcun contributo;
- consulenze qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- viaggi, trasporto, montaggio, spedizione merci e spese doganali;
- interessi passivi;
- garanzie bancarie o assicurative;
- opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati e/o riparazioni;
- investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- l'acquisto di terreni e fabbricati;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare. Allegato A) al Decreto ARTEA n. 71 del 4 luglio 2022 rev_01

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria e ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità e dichiarati dal beneficiario nella domanda di aiuto.

A parità di punteggio, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando; nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante mentre per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda.

Priorità A)

Il requisito di priorità di cui alla lettera A) deve essere posseduto alla domanda di aiuto e alla domanda di accertamento finale e saldo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il progetto deve prevedere uno o più dei seguenti investimenti ad uso esclusivo della cantina:

acquisto e installazione di caldaie a condensazione che permettono di aumentare l'efficienza recuperando energia termica dai gas di scarico;

acquisto e installazione di caldaie a biomassa che consentono l'utilizzo della biomassa legnosa, come il cippato, evitando l'utilizzo di fonti fossili;

acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

acquisto e installazione di inverter o variatori di velocità da utilizzare negli impianti a servizio della cantina;

acquisto di macchinari dotati di inverter;

acquisto e installazione di tecnologie LED (Light Emitting Diode), che consentono un risparmio energetico;

acquisto e installazione di impianti per il trattamento dei reflui e di sistemi di depurazione e recupero delle acque di scarico della cantina;

acquisto di impianto d'imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente, sterilizzazione e riciclaggio integrato dell'acqua, insonorizzazione acustica;

acquisto di barrique e vasi vinari costruiti esclusivamente con legno certificato PEFC o FSC (foreste gestite in modo sostenibile); concorrono al raggiungimento del punteggio di priorità anche i porta-barrique, se realizzati in legno certificato PEFC o FSC.

Il punteggio viene attribuito esclusivamente quando la spesa da realizzare per gli investimenti sopra indicati rappresenta almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammissibile, sia in sede di domanda di aiuto ed ammessa a finanziamento, sia in sede di domanda di accertamento finale e saldo.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Priorità B)

Il requisito di priorità di cui alle lettere B) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente non deve aver compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto; in caso di società, si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della "società semplice" per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda.

Priorità C)

Il requisito di priorità di cui alla lettera C) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il punteggio è attribuito nel caso di azienda vitivinicola che produce vino ottenuto per almeno l'80% dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve ottenute dalla stessa impresa oppure acquistate o conferite dai soci, come comprovato dalla dichiarazione di produzione relativa alla campagna 2021-2022.

Il criterio non si applica alle imprese che si sono costituite successivamente alla vendemmia relativa alla campagna viticola 2021-2022, alle quali non è attribuito il punteggio.

Priorità D)

Il requisito di priorità di cui alla lettera D) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. Si considera come nuovo beneficiario il soggetto che non ha ricevuto contributi con la Misura in oggetto a valere sulle campagne Regione Toscana annualità 2019-2020 e 2020-2021.

Priorità E)

Il requisito di priorità di cui alla lettera E) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il punteggio è attribuito nel caso in cui la SAU dell'impresa richiedente (Superficie agricola utilizzata nell'ultima dichiarazione del Piano Colturale Grafico relativa all'annualità 2021) ricada per oltre il 50% in Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata.

Può essere presentata una sola domanda di aiuto per ciascuna UTE e gli investimenti relativi debbono essere collocati funzionalmente in tale Unità. In caso di presentazione di più domande di aiuto facenti capo alla medesima UTE, verrà considerata ricevibile esclusivamente l'ultima domanda di aiuto presentata.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA INIZIALE:

1) PREVENTIVI: per ogni singolo macchinario ed impianto richiesto, copia di n. 3 preventivi di spesa. Tali documenti rappresentano la giustificazione sulla valutazione di congruità degli importi richiesti nella domanda di aiuto. I preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione della ragione sociale, del C.F. e/o P.IVA, oppure codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

I PREVENTIVI DEVONO ESSERE:

- datati,
- confrontabili fra loro,
- forniti da fornitori diversi (soggetti con diversa partita IVA),
- riportanti nei dettagli il medesimo oggetto della fornitura;

E DEVONO RIPORTARE:

- l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati,
- la data di emissione del preventivo,
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura, compreso le eventuali certificazioni,
- la quantità (numero) dei beni da acquistare,
- il prezzo unitario del singolo bene franco arrivo,
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura,
- il timbro e la firma della ditta offerente.

Per i beni e le attrezzature per i quali non è possibile reperire 3 differenti preventivi, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di assenza dei 3 preventivi.

Per ogni singolo preventivo deve essere tracciabile l'invio tramite PEC o posta elettronica ordinaria o, nel caso in cui l'offerta sia stata formalizzata in modo cartaceo, attraverso l'apposizione sul documento, del timbro e della firma della ditta offerente. La mancanza anche di uno solo dei tre preventivi di spesa, qualora non specificatamente motivata e giustificata, comporta la non ammissibilità alla spesa.

2) PLANIMETRIA DI MASSIMA DELLE STRUTTURE AZIENDALI IN CUI DEVONO ESSERE INDIVIDUATI I LOCALI E LE ZONE DOVE SARANNO POSIZIONATI GLI IMPIANTI E/O LE ATTREZZATURE OGGETTO DI DOMANDA;

3) RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA FIRMATA DAL RICHIEDENTE O DA UN PROPRIO TECNICO ABILITATO, in cui è illustrato il progetto oggetto del finanziamento e in cui è riportata in modo dettagliato ed esaustivo la descrizione dell'attività dell'impresa con almeno le indicazioni riportate nell'Allegato 5.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul S.I. ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, saranno ritenuti validi i dati indicati nella sezione della domanda di aiuto.

VARIANTI

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali.

Eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come importo a variante ed aumentare la tipologia degli investimenti previsti.

Non è considerato come variante il cambio di fornitore nel caso in cui marca e modello siano i medesimi del bene e/o dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda iniziale. In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nella relazione allegata alla domanda di accertamento finale e

saldo.

È altresì ammesso il cambio del preventivo se determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati; in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore, in ogni caso deve essere sempre garantito il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa ammessa con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario. Tutte le suddette variazioni sono valutate in fase di istruttoria della domanda di accertamento finale e saldo.

PROROGHE

In considerazione della tempistica di attuazione della Misura, non sono previste proroghe per la presentazione della domanda di accertamento finale e saldo, salvo in casi derivanti da cause di forza maggiore.

La richiesta di proroga per cause di forza maggiore deve essere inviata ad ARTEA tramite PEC entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la circostanza eccezionale.

CAMBIO DI TITOLARITÀ DELL'AZIENDA

Successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e fino alla data dell'autorizzazione al pagamento da parte di ARTEA, non sono ammessi cambi di beneficiario, salvo i casi derivanti da cause di forza maggiore.

I cambi di beneficiario effettuati per cause di forza maggiore devono essere comunicati ad ARTEA, tramite PEC, entro i termini previsti dalla tabella di cui al precedente capitolo "Tempistiche".

Il subentrante, nei casi derivanti da cause di forza maggiore, deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale elettronico, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno consentito l'ammissibilità del cedente e deve sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal cedente effettuate entro (cioè precedentemente) alla data di cessione. Ugualmente sono ammissibili le spese sostenute dal subentrante a partire dalla data di subentro. Per spesa sostenuta si intende la fattura intestata e il pagamento effettuato.

IMPEGNI

Gli investimenti oggetto di contributo di cui sopra devono essere funzionali, funzionanti e mantenuti in Azienda (nell'UTE per la quale è stato destinato l'investimento) per un periodo minimo di cinque (5) anni dalla data di pagamento finale (articolo 50, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013).

L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali", non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di accertamento finale e saldo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

A tale scopo potranno essere svolti da ARTEA controlli ex post di verifica.

La causa di "forza maggiore" o "circostanza eccezionale" deve essere debitamente comunicata ad ARTEA entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche. In caso di adempimenti non rispettati, il contributo è revocato e sarà oggetto di recupero.

PENALITÀ

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità (pubblicazione della graduatoria), riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della domanda di aiuto, senza l'applicazione di penalità.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato un pagamento, se determinata da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della domanda di aiuto, senza l'applicazione di penalità.

Il mancato inoltro via PEC ad ARTEA della comunicazione di rinuncia determina inderogabilmente l'applicazione di una penalizzazione a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo, previsto nell'ambito della Misura, a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. n. 911/2017).

È prevista altresì l'applicazione della medesima penalità ai beneficiari che, avendone titolo, non presentano la domanda di pagamento entro i termini stabiliti.



Vai ai Contatti di Cia Grosseto



UFFICIO TECNICO

+39 0564 464866

ufficiotecnico@cia.grosseto.it

PRESIDENZA CIA

+39 0564 462257

info@cia.grosseto.it

FORMAZIONE

+39 0564 450662

info@formazionecia.net

Freddo Birbone Productions - Copyrights 2022 © Cia Grosseto All Rights Reserved - [Privacy GDPR](#) - [Unsubscribe](#)

--
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto.
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa.

INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su www.cia.grosseto.it